

## « CIVITAS AMALPHA »

### I. MITO E STORIA DELLA TAVOLA DI AMALFI.

La scoperta della *Tabula de Amalpha*, rivelata da una pubblicazione del 1843, costituì, a primo aspetto, un clamoroso smacco scientifico (per vero, uno dei pochi da lui subiti nella sua insigne carriera) per quell'eminente storiografo del diritto marittimo che fu il francese Jean-Marie Pardessus, autore della celebre, ed ancor oggi utilissima, *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII<sup>e</sup> siècle*<sup>1</sup>. Non vi era nulla di male che la *Tabula* non figurasse nel capitolo XXXI dell'opera, dedicato al *Droit maritime des Deux-Siciles*, visto ch'esso era già stato dato alle stampe nel 1839<sup>2</sup>. Il male era e rimane nel fatto che in quel capitolo il nostro Pardessus si sbilanciò davvero un po' troppo: al punto da negare, e con la massima recisione, la possibilità che la *Tabula* fosse

\* Prefazione al volume *Tabula de Amalpha* (1965) 11 ss.

<sup>1</sup> Jean-Marie Pardessus, nato a Blois nel 1772 e morto a Parigi nel 1853, fu membro del Consiglio legislativo sotto l'Impero, fu professore di diritto commerciale all'Università di Parigi del 1810, consigliere della Corte di Cassazione dal 1821, ma abbandonò le due cariche con l'avvento di Luigi Filippo, al quale non volle prestar giuramento. La *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII<sup>e</sup> siècle* fu pubblicata a Parigi, in sei volumi, tra il 1825 e il 1845: il sesto volume uscì nel 1845, contiene una lunga serie di *Additions*. A puro titolo di cronaca, va ricordato che l'iniziativa del Pardessus trova un precedente in Italia nella *Biblioteca di gius nautico contenente le leggi delle più colte nazioni ed i migliori trattati moderni sopra le materie marittime*, 2 voll., in 4° (Firenze 1785).

<sup>2</sup> Il cap. XXXI fa parte del volume V dell'opera, pubblicato nel 1839, e contiene (p. 215-266) gli Ordinamenti marittimi della città di Trani, un capo degli Statuti di Gaeta, una costituzione di Federico II, vari brani estratti dai Capitoli dei re Angioini, un brano di una prammatica del 1604 e due prammatiche in tema di assicurazioni del 1622 e del 1623.

mai esistita<sup>3</sup>. Di essa parlavano, almeno a sua conoscenza<sup>4</sup>, due rinomati autori napoletani: piú vicino nel tempo, Michele de Jorio, nel suo copioso progetto di un codice marittimo « ferdinando »<sup>5</sup>, e, piú distante di circa tre secoli, il cinquecentesco giureconsulto Marino Freccia, ch'era poi l'autorità cui si richiamava a sua volta il de Jorio. Tutto si riduceva, dunque, sempre secondo il Pardessus, al Freccia, e del Freccia tutto si riduceva ad un solo periodo dell'opera *De subfeudis*, pubblicata nel 1554<sup>6</sup>: « in Regno (sc.: utriusque Siciliae) non lege Rhodia maritima decernuntur, sed secundum Tabulam quam Amalphitanam vo-

<sup>3</sup> Cfr. *Collection* cit., vol. 5 (1839) 223 ss., ma v. già vol. 1 (1828) 142 ss. Si noti che la *Tabula* non figura nemmeno nelle *Additions* del vol. 6 (1845) della *Collection*: il che, per verità, stupisce, dopo che il documento era stato pubblicato ben due volte nel 1844 (v. nrr. 12 e 13). Ancor piú stupisce (e già stupiva il LABAND, nello scritto cit. *infra* nt. 15: cfr. 299 nt. 3) che, sulla fede del Pardessus ed evidentemente tuttora ignaro della scoperta del Gar, contestasse nel 1863 l'esistenza della Tavola lo SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*<sup>2</sup>, vol. 1 (Torino 1863) 188 s.

<sup>4</sup> Conoscenza incompleta, rileva giustamente il VOLPICELLA (Luigi), nel suo discorso *Degli antichi ordinamenti marittimi di Trani*, riprodotto dall'ALIANELLI, in *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane* (Napoli 1871) 1 ss., specialm. 101. Il Volpicella cita, infatti: la cronaca del sec. XV, di cui *infra* nt. 19; un'altra cronaca (anteriore al Freccia, ma di età non precisata: riportata dal PANSÀ, *Istoria dell'Antica Repubblica d'Amalfi*, vol. 1 [Napoli 1724] 17), ove si legge(va) dell'invenzione della bussola ch'essa è « certe digna ingeniis amalphitanis, a quibus et compilatae leges maritimae, quibus deciduntur inter nautas iurgia in Curia Magni Admirantis huius regni »; un atto pubblico del 1571 « veduto dall'egregio Matteo Camera » (cfr. CAMERA, in *Ann. Due Sicilie* 1 [1841] LIII e 118), in cui i contraenti dichiarano di uniformarsi a quanto stabilito nella Tavola di Amalfi; un atto del 1603, di cui parimenti dà notizia il CAMERA (*eod.* 2 [1860] 349), che documenta la vendita della metà di una feluca da Muzio Aliano di Napoli a Ascanio Amodeo di Conca, con l'impegno da parte di quest'ultimo di dare all'Aliano, per ogni viaggio, « reale et fedele conto della restante metà di felluca de esso Mutio seconde lo uso et costumanza della Tavola della costa de Amalfe ».

<sup>5</sup> Cfr. DE JORIO, *Codice Ferdinando o Codice marittimo compilato per ordine di S. M. Ferdinando IV*, voll. 4, di pagg. 2414 (Napoli 1781). Il de Jorio parla della *Tabula* nella prima parte del secondo volume, 92 s., dedicato alle leggi del mare antico e moderno. Si noti che l'opera fu pubblicata in 20-25 copie, essendo destinata alla lettura da parte dei soli Consiglieri della Corona. Sul de Jorio, su questa sua opera e su un preteso plagio letterario che ne sarebbe stato fatto da Domenico Alberto Azuni, cfr. ALIANELLI (cit. *retro* nt. 4) XXIII ss.

<sup>6</sup> Cfr. FRECCIA (o Frezza), *De subfeudis baronum et investituris feudorum* (Napoli 1554), libro I, cap. VII (*De off. Admir. maris*), n. 8. Il Freccia, nato a Ravello nel 1503, fu regio consigliere a Napoli dal 1539 al 1560. Morì nel 1566.

cant, omnes controversiae, omnes lites et omnia maris discrimina ea lege, ea sanctione usque ad haec tempora finiuntur<sup>7</sup>». Non solo è poco, esclama (o sembra esclamare) il Pardessus, ma è veramente incredibile. Chi può credere, egli scrive, ad un testo legislativo (« *ea lege* ») che sarebbe stato tanto importante per tutto il territorio delle Due Sicilie (« *in Regno* »), e di cui invece nessuno parla all'infuori del Freccia? Come mai, egli incalza, le raccolte di prammatiche e di leggi d'epoca sveva e angioina non fanno parola alcuna di una *Tabula*, che sarebbe divenuto il codice in uso, ai tempi del Freccia, presso la Corte suprema dell'Ammiragliato? Ed è pensabile, egli chiede infine a se stesso, che il preteso monumento amalfitano sia sfuggito sinanco alle accurate ricerche di un Pardessus, che pure può menare a suo vanto la scoperta degli Ordinamenti marittimi di Trani<sup>8</sup>? In breve, conclude severo il Pardessus, la Tavola amalfitana è una favola, buona a incantare solo qualche trattatista da strapazzo: il Freccia si è gravemente confuso, ed è probabile che egli abbia ritenuto per amalfitani gli *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani*.

<sup>7</sup> L'interpunzione del passo è quella adottata dal LABAND (v. *infra* nt. 15). Il Freccia non dice esplicitamente che la *Tabula* fosse applicata dalla Gran corte dell'Ammiragliato del Regno, ma lo fa capire in modo piuttosto chiaro: la notizia corrisponde, dunque, a quella riportata dalla cronaca (secondo il Volpicella, anteriore), di cui *retro* nt. 5. Illazione del tutto fantasiosa e incredibile è quella, secondo cui l'autorità della *Tabula* si sarebbe estesa anche fuori del Regno, sino ai tribunali di Costantinopoli. Il PARDESSUS (*Collection* cit., vol. 5, 223 ss.), che dice di averla letta in un libro di viaggi in India del maggiore Taylor, la critica con parole addirittura roventi (« Un fatto così straordinario, del quale nessuno storico del Regno di Napoli ha parlato, avrebbe bisogno di ben altre prove che la semplice asserzione di un inglese che scrive nel XIX secolo »). La tesi è però sostenuta, con profonda convinzione, anche dall'AMOROSI, *Lettera storico-villereccia sulla Tavola di Amalfi* (Napoli 1829) n. 10, che si richiama anche all'autorità del Pansa e conclude la sua dottissima (ma acritica) fatica affermando (n. 25) che la grandezza di Amalfi deriva sopra tutto « dalle sue leggi marittime, che oscurarono quelle di Rodi, e che fondate sull'equità naturale della ragione umana obbligarono le genti suddite per forza d'impero, ed invitarono le altre nazioni poste sul Mediterraneo a seguirle per attrattiva di sapienza ».

<sup>8</sup> Della scoperta il Pardessus (che non operava direttamente, ma attraverso informatori e corrispondenti locali) dette notizia in *Collection* cit., vol. 1, pag. 141. Gli *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani* figuravano in appendice alla pubblicazione a stampa degli Statuti della città di Fermo (Venezia 1507). È interessante riflettere quanto scrive l'ALIANELLI, *Delle antiche consuetudini* (cit. *retro* nt. 4) XX nt. 2, per giustificare il Pardessus del non aver rinvenuto la *Tabula de Amalphi*: « Per la riverenza dovuta alla memoria di un giureconsulto così

